GUIDA INFORMATIVA PER LA RICHIESTA DI ASSEGNO DI MATERNITA' CONCESSO DAL COMUNE

(Ai sensi dell' art. 66 L. 448/98 e successive modificazioni)

1.CHE COS'E'?

L'assegno di maternità è un contributo concesso dal Comune, tramite l'Inps, a favore delle madri che non beneficiano di nessuna indennità di maternità per il periodo in cui non è possibile lavorare, di norma 2 mesi prima del parto e 3 mesi dopo, o che percepiscono un'indennità inferiore all'importo concesso dal Comune.
Il contributo è riconosciuto sulla base dell'indicatore del valore ISEE, aggiornato ogni anno dal Ministero e pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

2.CHI PUO' RICHIEDERE IL CONTRIBUTO

La **madre** entro 6 mesi dalla nascita del figlio o dalla data d'ingresso nella propria famiglia anagrafica del minore ricevuto in affidamento preadottivo o in adozione
Inoltre, nei seguenti **casi particolari** l'assegno può essere richiesto da persone diverse dalla madre:

1. **se la madre è minorenne**, residente e regolarmente soggiornante in Italia al momento del parto può fare domanda in nome e per suo conto: a) il padre maggiorenne del bambino/a, a condizione che il figlio sia stato da lui riconosciuto e si trovi nella sua famiglia anagrafica e che ne abbia la responsabilità genitoriale; b) il genitore della madre minorenne o il legale rappresentante.

2. **decesso della madre del neonato - affidamento esclusivo al padre - abbandono del neonato da parte della madre:** può presentare domanda il padre residente, regolarmente soggiornante, a condizione che il figlio sia nel proprio nucleo anagrafico e che non sia decaduta la sua responsabilità genitoriale (il minore non deve essere affidato a terzi); in questi casi la madre deve essere residente e regolarmente soggiornante in Italia al momento del parto.

3. **minore non riconosciuto dai genitori**, dalla persona affidataria (in forza di un provvedimento del giudice) a condizione che il minore si trovi nella sua famiglia anagrafica.

In tutti questi casi l'assegno spetta sempre a condizione che il richiedente sia cittadino italiano o regolarmente soggiornante e residente a Bologna.

3. REQUISITI:

I REQUISITI NECESSARI PER IL RICONOSCIMENTO DELL'ASSEGNO DI MATERNITà DEVONO ESSERE PRESENTI AL MOMENTO DELL'INVIO DELLA DOMANDA, PENA RIGETTO DELLA STESSA:

a) residenza nel Comune di Bologna
b) figlio/a per cui si richiede l'assegno di maternità residente nel proprio nucleo anagrafico
c) valore ISEE al di sotto della soglia aggiornata ogni anno in Gazzetta Ufficiale, valido al momento della domanda, per prestazioni rivolte a minorenni, calcolato includendo anche il minore per cui si richiede l'assegno di maternità
d) non aver ricevuto alcuna indennità di maternità per il periodo di astensione obbligatoria, relativamente al parto parto per cui si richiede il contributo, da parte di INPS, altra cassa previdenziale o da parte del datore di lavoro; è comunque possibile presentare domanda per richiedere un'integrazione al contributo di maternità, se l'importo ricevuto da altri soggetti, è inferiore al contributo erogato dal Comune.

e) essere cittadina italiana o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare o essere cittadina di uno Stato non appartenente all'Unione Europea in possesso di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o essere titolare di permesso rilasciato a fini lavorativi o titolare di permesso rilasciato a fini diversi dall'attività lavorativa, che consente di lavorare e che autorizzi a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi. Ai fini della corretta individuazione dei requisiti relativi al riconoscimento del beneficio, tenuto conto di quanto previsto della direttiva 2011/98/UE (attuata con il D.lgs 4 marzo 2014, n. 40), sono inclusi tra i soggetti potenziali beneficiari della misura, coloro che hanno un permesso a titolo di :

- rifugiato politico, i suoi familiari e superstiti
- protezione sussidiaria
- lavoratore del Marocco, Tunisia, Algeria e Turchia, e i suoi familiari per i quali gli accordi euromediterranei tra l'Unione europea e tali Paesi prevedono il generale diritto alla parità di trattamento con i cittadini europei;
- unico per lavoro o con autorizzazione al lavoro e i suoi familiari
- apolide, i suoi familiari e superstiti
- permesso umanitario
- permesso casi speciali
- permesso assistenza minori

Se il **permesso di soggiorno è scaduto,** al momento della presentazione della domanda, è possibile richiedere l'assegno di maternità con copia del permesso scaduto e ricevuta di rinnovo.

5. ATTESTAZIONE ISEE PER PRESTAZIONI RIVOLTE A MINORENNI

Ai fini dell'attribuzione del contributo sarà utilizzato il valore ISEE valido al momento della presentazione della domanda. L'attestazione ISEE non va allegata, sarà acquisita d'ufficio dalla banca dati INPS.

Il valore ISEE necessario per richiedere l'assegno di maternità, ai sensi della normativa sull'ISEE, DPCM 159/2013, è riferito alle **prestazioni agevolate rivolte a minorenni,** coincide con l'**ISEE ordinario**, qualora il nucleo familiare non si trovi nelle casistiche disciplinate dall'art. 7 del DPCM 159/2013. Ai fini del calcolo ISEE, il genitore non coniugato con l'altro genitore, non convivente nel nucleo familiare, che abbia riconosciuto il figlio, fa parte del nucleo familiare del figlio, salvo non ricorrano le seguenti ipotesi che vanno indicate in ISEE e in alcuni casi è necessario documentare con certificazioni da allegare alla domanda online:

a) genitore non convivente risulta coniugato con persona diversa dall'altro genitore;
b) genitore non convivente risulta avere figli con persona diversa dall'altro genitore;
c) genitore non convivente che versa assegni periodici destinati al mantenimento dei figli stabiliti con provvedimento dell'autorità giudiziaria (**in questo caso allegare alla domanda copia del provvedimento del tribunale**)
d) sussiste esclusione dalla responsabilità sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare (**in questo caso allegare alla domanda copia del provvedimento del tribunale o relazione dei servizi sociali);**
e) risulta accertata in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici (**in questo caso allegare alla domanda copia del provvedimento del tribunale o relazione dei servizi sociali**);
f) è presente un atto di separazione legale o di divorzio (**in questo caso allegare alla domanda copia dell'omologa di separazione o di divorzio**);
g) il genitore non convivente è straniero e residente all'estero (**in questo caso dichiararlo nella domanda online al punto "altro genitore"**);

6.ISEE CON OMISSIONI E DIFFORMITA'

Qualora l'attestazione ISEE, di cui si è in possesso al momento della presentazione della domanda, presenti **omissioni o difformità,** rilevate in esito ai controlli automatici dell'Agenzia delle Entrate, il cittadino richiedente la prestazione può, in alternativa:
a) presentare una nuova Dichiarazione ISEE nel termine per la conclusione del procedimento e comunicarlo all'indirizzo e-mail **protocollogenerale@pec.comune.bologna.it**
Nel caso in cui anche la nuova Attestazione ISEE presenti delle omissioni o difformità, la domanda verrà automaticamente rigettata.
b)richiedere comunque la prestazione, inviando entro 10 giorni all'indirizzo **protocollogenerale@pec.comune.bologna.it** idonea documentazione che dimostri la completezza e veridicità dei dati indicati nella DSU ISE. Se la documentazione non è ritenuta sufficientemente esaustiva per accedere al beneficio, sarà necessario presentare comunque nuova attestazione ISEE priva di omissioni nel termine per la conclusione del procedimento.

7.MODALITA' DI PAGAMENTO

Indicare un codice IBAN di cui si è intestatari o cointestatari; il codice IBAN può essere riferito a un conto corrente bancario, postale e a un libretto.
Nel caso in cui l'assegno sia richiesto dal genitore della madre minorenne, il conto corrente deve essere intestato al genitore o al legale rappresentante.

8. COME E QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA:

E' possibile presentare domanda di assegno di maternità **entro 6 mesi dalla data di nascita** o dalla data d'ingresso nel nucleo del minore per adozione o affidamento preadottivo del figlio.

La domanda va presentata esclusivamente online collegandosi al portale Rete Civica del Comune di Bologna, dal sito dal seguente indirizzo: https://www.comune.bologna.it/informazioni/assegno-maternita

L'accesso all'area riservata richiede il possesso di credenziali **SPID**. Per chi non ne fosse già in possesso, tutte le informazioni sulla registrazione Spid si possono trovare al seguente indirizzo internet: **https://servizi.comune.bologna.it/registrati**

In fase di compilazione della domanda di contributo si ricorda di controllare bene i dati inseriti, in particolare l'indirizzo mail e il numero di cellulare, che verranno utilizzati per tutte le informazioni successive.

9. PER INFORMAZIONI E ASSISTENZA ALLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

E' possibile rivolgersi al Punto Unico informativo degli Sportelli sociali
tel. 0512197878 – **sportellosocialebologna@comune.bologna.it**
orari:
lunedì: 9-13 e 13.30-16
martedì: 9-13 e 13.30-17.30
mercoledì: 9-13
giovedì: 9-13 e 13.30-17.30
venerdì: 9-13 e 13.30-16

10. TEMPI e MODALITA' PER IL RICONOSCIMENTO DELL'ASSEGNO DI MATERNITA'

I tempi per la conclusione del procedimento sono 120 giorni che decorrono dalla presentazione della domanda.

Al termine del procedimento, i beneficiari riceveranno una e-mail all'indirizzo indicato in domanda relativamente all'esito della richiesta di contributo e successivamente le domande accolte verranno inviate all'INPS che predisporrà il pagamento entro **45 giorni** dalla richiesta del Comune.

Se la domanda a seguito delle verifiche non verrà accolta, la richiedente l'assegno riceverà il provvedimento di rigetto con le relative motivazioni all'indirizzo PEC, se indicato in domanda, o all'indirizzo di residenza tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

11. RICORSO

Avverso il provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini di legge.

12. VARIAZIONI RELATIVE ALLA RESIDENZA, CODICE IBAN, NUCLEO FAMILIARE

Ogni comunicazione riguardante la variazione del proprio nucleo familiare, della residenza e delle modalità di pagamento, dovranno essere comunicate tempestivamente all'indirizzo **protocollogenerale@pec.comune.bologna.it**

13. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

-COPIA PERMESSO DI SOGGIORNO VALIDO O SCADUTO CON RICEVUTA DI RINNOVO (solo se ha dichiarato di essere cittadina straniera)

- DOCUMENTAZIONE INERENTE LE IPOTESI DI ESCLUSIONE DELL'ALTRO GENITORE IN DICHIARAZIONE ISEE

- DOCUMENTAZIONE SPECIFICA PER I CASI PARTICOLARI IN CUI A RICHIEDERE L'ASSEGNO NON SIA LA MADRE

14. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Si informa che, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali), i dati forniti saranno trattati dal Comune di Bologna esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente. Il Titolare del trattamento è il Comune di Bologna con sede in Piazza Maggiore, n. 6 – 40121 (Bologna). Il Responsabile della protezione dei dati personali è Lepida S.p.a.. Sono incaricati del trattamento dei dati personali i dipendenti autorizzati a compiere operazioni di trattamento. Per prendere visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali in formato esteso si rimanda al sito di Iperbole, alla pagina dedicata all'informativa sulla privacy http://comune.bologna.it/informativa-privacy-cookie

15. PUBBLICITA'

Il presente avviso viene pubblicato all'Albo pretorio online, sul sito web del Comune di Bologna e dello Sportello Sociale

16. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile del procedimento è il Capo Area Welfare e Promozione del Benessere della Comunità

Il Capo Area Welfare e Promozione del Benessere della Comunità

Maria Adele Mimmi